



**UNIONE “VAL D’ENZA”**  
**Provincia di Reggio Emilia**

**REGOLAMENTO DELL’UNIONE COMUNI VAL D’ENZA PER LA DISCIPLINA DEI  
CONTRIBUTI E PER L’INTEGRAZIONE DELLE RETTE PRESSO STRUTTURE  
RESIDENZIALI PER ANZIANI A CICLO CONTINUATIVO**

**Approvato con Delibera del Consiglio dell’Unione n. 6 in data 14/04/2015**

1. L'utente ospite della struttura è tenuto al pagamento integrale della retta di ospitalità, nei tempi, nei modi e secondo le tariffe predisposte dagli organi competenti. A tal fine l'utente o chi, nei casi e nei modi previsti dalla legge ne rappresenta gli interessi, stipula un contratto di soggiorno con la struttura che disciplina le reciproche obbligazioni.
2. L'utente o chi, nei casi e nei modi previsti dalla legge ne rappresenta gli interessi, ai fini del pagamento della retta di ospitalità, è tenuto a predisporre tutto quanto è in sua facoltà per garantire il corretto e puntuale pagamento evitando di tenere comportamenti commissivi ovvero omissivi volti a occultare o non rendere disponibili, in tutto od in parte le entrate patrimoniali di qualsiasi genere e specie.



## **UNIONE “VAL D’ENZA” Provincia di Reggio Emilia**

3. In applicazione dei principi di buona fede, correttezza e collaborazione, l’utente o chi, nei casi e nei modi previsti dalla legge ne rappresenta gli interessi, detratto il valore spettante per le spese personali, acconsente a che ogni credito lui spettante e fino alla concorrenza del valore della retta sia versato direttamente alla struttura ospitante provvedendo direttamente o conferendo mandato in merito.
4. In caso di inadempimento all’obbligo di pagamento, la struttura ospitante, quale titolare del rapporto giuridico con l’utente, provvede in via autonoma ed esclusiva al recupero anche coattivo dei propri crediti.

### **5) RAPPORTI TRA UNIONE VAL D’ENZA, COMUNI E AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA**

1. L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona distrettuale, quale ente gestore di servizi socio sanitari per conto dei comuni, in caso di inadempimento all’obbligo di pagamento, provvede al recupero anche coattivo dei propri crediti.
2. L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona distrettuale tiene informati tempestivamente l’Unione e il Comune di residenza circa ogni azione da intraprendere.
3. Laddove l’eventuale insolvenza degli utenti comprometta gli equilibri finanziari dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, e fatto salvo l’obbligo del pareggio di bilancio, il Comune interessato (inteso come quello nel quale l’ospite aveva la residenza prima dell’inserimento in struttura), previamente informato entro il mese di giugno dell’anno successivo, in sede di assestamento generale del bilancio interviene a copertura degli squilibri finanziari venutisi a creare in ragione dei crediti maturati ma non soddisfatti. In alternativa provvede, trattandosi di fatti inerenti gestione, ai sensi dell’art 194 del Tuel alla copertura del disavanzo.

### **6) OBBLIGHI DEL COMUNE AI FINI DELLA INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI OSPITALITÀ**

1. L’Unione, laddove l’utente non sia in grado oggettivamente di provvedere al pagamento della retta di ospitalità, e fatto salvo il comma 3 del presente articolo, interviene ad integrare la medesima.
2. Per le persone residenti nei Comuni facenti parte dell’Unione Val D’Enza le condizioni per accedere all’integrazione della retta sono:
  - l’effettivo possesso della residenza anagrafica nel Comune al momento dell’inserimento stabile in struttura;
  - l’accertamento della necessità del ricovero stabile in struttura;
  - l’incapacità economica oggettiva di sostenere gli oneri della retta da parte dell’assistito prendendo in considerazione l’insieme complessivo delle entrate dell’utente e del suo patrimonio mobiliare ed immobiliare. A tal fine l’utente si deve rendere disponibile a disporre del suo patrimonio in accordo con l’ente e per generare la liquidità necessaria per provvedere al pagamento dei costi di soggiorno.
3. Laddove l’utente facendo riferimento alla proprie entrate ed al proprio patrimonio non sia in grado oggettivamente di provvedere al pagamento della retta di ospitalità, ma abbia dei figli, questi sono tenuti a compartecipare in ragione della loro capacità economica secondo le fasce Isee dei medesimi definite attraverso apposita deliberazione di Giunta, eccetto il caso in cui da apposita relazione dell’assistente sociale emerga che il mero dato economico non sia sufficiente a rappresentare la situazione familiare complessiva e vengano indicati nella relazione medesima differenti modalità operative.



## **UNIONE “VAL D’ENZA” Provincia di Reggio Emilia**

4. L'importo della quota da corrispondere è stabilito con atto del competente Responsabile che erogherà alla struttura di accoglienza, previa istruttoria, la differenza esistente tra il valore della quota sociale della retta stessa e la capacità di provvedere alla sua copertura integrale prendendo in considerazione tutte le entrate e tutto il patrimonio dell'utente ivi compresa la capacità contributiva dei figli risultante dal procedimento di cui al comma 3 del presente articolo.

### **7) DICHIARAZIONI DELLE PARTI**

1. La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere priva di efficacia giuridica la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 316 ter del c.p.
2. La richiesta di fruizione dell'intervento economico può essere presentata dall'utente o da chi, nei casi e nei modi previsti dalla legge ne rappresenta gli interessi.
3. Nel caso di persona senza coniuge o parenti o di chi, nei casi e nei modi previsti dalla legge ne rappresenta gli interessi, la richiesta può essere presentata dall'Assistente Sociale.

### **8) AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**

1. In attuazione dell'art. 406, comma 3 del codice civile, l'Unione a tutela della persona rispetto la quale è stata accertata la necessità del ricovero, ed in ragione dei rapporti giuridici ed economici da intrattenere con la persona inserita in struttura, provvede se del caso, per il tramite dei servizi sociali di base, alla richiesta di nomina dell'amministratore di sostegno.
2. Considerando che la nomina dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario, il Servizio sociale può chiedere al giudice di nominare una persona che non si trovi in situazione di conflitto di interessi.